

COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento per il conferimento di
incarichi professionali ad esperti
esterni all'amministrazione

Art.1
(oggetto, finalità, ambito applicativo)

- 1, Si disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dal novellato art. 7, comma 6 e ss. del dlgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 76 della legge 244/2007, dall'art. 110, comma 6, D.lgs n. 267/2000, da norme di settore, dall'art. 3, commi 55, 56, 57 della legge n. 244/2007.
2. Le disposizioni seguenti sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.
3. Tali disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera/intellettuale stipulati ai sensi degli articoli 2222/2230 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
4. Si disciplinano le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
 - a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
 - b) a contenuto tecnico-operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Art. 2
(presupposti per il conferimento di incarichi professionali)

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata competenza e specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione (funzioni istituzionali) e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, per l'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (specializzazione universitaria);
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, dei limiti di spesa vigenti e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo la congruità può essere determinata attraverso una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni, ecc.;
 - e) deve essere accertata la corrispondenza dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste ed assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

Art. 3

(individuazione delle professionalità)

1. L'Ente predispone un avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione dello stesso;
 - e) il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile di procedimento.
2. Nell'avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché dei criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
4. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
 - a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi professionali, ove previsto;
 - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;
 - c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferito dall'Amministrazione Comunale,
 - d) abbiano un contenzioso con l'Amministrazione;

Art. 4

(selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. L'Ente, tramite l'ufficio competente ed anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte dipendenti dell'Ente, procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla valutazione dei curricula presentati dagli esperti.
2. Ad ogni curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della normativa di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione delle attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
3. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia ad oggetto una prestazione di natura particolare o riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le

quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, l'amministrazione può invitare alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 6 o in base al possesso di particolari requisiti.

4. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione può comunque avvalersi della procedura individuata dall'art. 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (dlgs n.163/2006).

Art. 5

(presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dalla regolamentazione per Forniture, Servizi, Lavori in Economia e Attività Contrattuale in Generale approvata con deliberazione del C.C. n. 59 del 20/12/2007, di cui i presenti criteri costituiscono mera specificazione ed integrazione, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta nei seguenti casi:

- a) per importi inferiori a € 20.000,00, con l'acquisizione del solo curriculum formativo;
- b) in casi di particolare e comprovata urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni anche in deroga al limite dei €. 20.000,00, previa adeguata motivazione.

Art. 6

(liste di accreditamento di esperti)

1. L'amministrazione istituisce una o più liste di accreditamento di esperti esterni, altamente qualificati, appositamente selezionati, con requisiti professionali e di esperienza da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.

2. L'amministrazione ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

5. Tramite le liste di accreditamento, predisposte sulla base di appositi avvisi, potranno essere conferiti, per esigenze di celerità e flessibilità, anche incarichi di assistenza legale e tecnica, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne, utilizzando il criterio di rotazione.

Art. 7

(conferimenti di incarichi professionali di progettazione e tecnici)

1. L'amministrazione affida gli incarichi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché delle altre attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP, di valore pari o superiore a € 20.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91, comma 2, D. Lgs.vo n. 163/2006, secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti dai precedenti articoli 4, 5, 6.

2. L'affidamento degli incarichi professionali di cui al punto che precede, di qualunque importo, viene disposto dall'amministrazione nel rispetto del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale.

Art. 8 (esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis, 6-quater dell'art. 7 del D. Lgs.vo n. 165/2001:

- gli incarichi per i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- gli incarichi per i componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
- gli incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- gli incarichi dirigenziali e di preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo assegnati ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- gli incarichi per gli uffici stampa.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs.vo n. 165/2001.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica e quelli per l'espletamento dei quali la specifica normativa prevede il possesso di requisito o titolo di studio e/o formazione professionale ad hoc;
- gli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

NOTE

Art. 7 d. lgs 165/2001 "Gestione delle risorse umane"

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'[articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 90 d. lgs. 267/2000 "Uffici di supporto agli organi di direzione politica"

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti disestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 110 d. lgs 267/2000 “Incarichi a contratto”

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

Art. 53 d. lgs 165/2001 ” Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi” (omissis)

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Art. 9

(formalizzazione dell'incarico - compenso)

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

3. Il disciplinare contiene la determinazione del compenso, stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo espressa diversa pattuizione, in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 10

(durata del contratto)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso per i progetti individuati.

Art. 11

(verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diverse da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 12

(pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)

1. L'amministrazione pubblica sul proprio sito web i relativi provvedimenti degli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007.

Art. 13

(limite spesa annua per l'affidamento degli incarichi)

1. L'amministrazione determina per l'anno 2008 il limite massimo della spesa per il conferimento dei predetti incarichi e consulenze nella misura di € 20.000,00, con esclusione di quelli afferenti i servizi tecnici di cui al D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. e di rappresentanza e difesa in giudizio, non preventivabili, nonché di quelli previsti all'art. 8 del presente regolamento.
2. Tale quantificazione può subire modifiche in sede di variazioni di bilancio, per esigenze non previste o sopravvenute.
3. L'amministrazione confermerà o varierà annualmente il limite di cui ai precedenti commi, in sede di formulazione ed approvazione del bilancio di previsione e/o sulla base del programma approvato dal consiglio, nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi di settore.

Art. 14

(norme finali ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.